

**ATTO DI INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' A TEMPO PARZIALE  
DEGLI STUDENTI AI SENSI DELL'ART. 11 DEL D.LGS. 29 MARZO 2012 N. 68**

Con il presente atto alla studentessa/allo studente

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_

nat\_\_ a \_\_\_\_\_ (prov. \_\_\_\_\_), il \_\_\_\_\_ e residente a

\_\_\_\_\_ (prov. \_\_\_\_\_) al seguente indirizzo: \_\_\_\_\_

telefono \_\_\_\_\_, e.mail \_\_\_\_\_

vincitrice/vincitore delle selezioni di cui al bando emanato con DR n. 168 del 16 marzo 2022 (graduatoria approvata con DR n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_)

**SI AFFIDA L'INCARICO**

di svolgere una collaborazione, ai sensi dell'art. 11 del Decreto Legislativo 29 marzo 2012 n. 68, presso l'Università degli Studi di Teramo. Oggetto della prestazione è: attività di collaborazione e supporto presso la **Fondazione Università degli Studi di Teramo - Gran Caffè di Ateneo**, per un impegno di 150 ore di attività da svolgersi entro il 30 luglio 2023.

Per la suddetta collaborazione è riconosciuto l'importo complessivo di euro 900,00 esente dall'imposta sui redditi delle persone fisiche, ai sensi dell'art. 11 del Decreto Legislativo 29 marzo 2012 n. 68.

Lo studente, in caso di rinuncia, ha diritto al pagamento delle ore lavorate se effettuate in numero pari o superiore a 25.

Lo studente sottoscrittore del presente atto che volesse rinunciare è tenuto a comunicarlo nelle modalità previste dal bando con un preavviso di almeno 15 giorni naturali e consecutivi, salvo comprovati motivi che non consentano di rispettare il termine predetto.

Lo studente, in caso di conseguimento del titolo finale (laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a c.u.), decade dal diritto alla prosecuzione della collaborazione e ha diritto al pagamento delle ore lavorate se effettuate in numero pari o superiore a 25.

Si precisa che la presente collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato né dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei concorsi.

Inoltre, il firmatario del presente atto è tenuto al pieno rispetto del codice comportamentale che sottoscrive in calce al presente.

In caso di inadempimento, anche se dovuto a causa di forza maggiore, si applicano le disposizioni contenute nel Libro IV Tit. II Cap. XIV del Codice Civile.

Per accettazione:

Teramo, \_\_\_\_\_

Firma dello studente

\_\_\_\_\_

## **CODICE DI COMPORTAMENTO**

Lo studente vincitore della borsa di collaborazione si impegna a:

- adottare un abbigliamento consono alla funzione svolta;
- attenersi alle indicazioni fornite dal Responsabile individuato dalla Fondazione cui compete il coordinamento delle attività di collaborazione;
- attenersi al calendario delle attività di collaborazione;
- rispettare i luoghi, le Strutture e i beni dell'Università e della Fondazione UniTe, preservandone la funzionalità ed il decoro;
- rispettare le indicazioni del Responsabile individuato dalla Fondazione riguardanti le norme sull'erogazione del servizio, i giorni ed orari di svolgimento dell'attività a tempo parziale, la verifica della presenza in servizio, la gestione delle assenze;
- rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20\*;
- rispettare quanto previsto nel presente Codice di Comportamento e, per le parti applicabili, nel Codice di comportamento dei dipendenti dell'Università degli Studi di Teramo emanato con DR n. 43 del 31 gennaio 2014 e nel Codice Etico dell'Università degli studi di Teramo emanato con DR n. 157 del 10 maggio 2017. In caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente Codice, accertati dai competenti uffici, si ha la risoluzione del rapporto;;
- tenere un comportamento decoroso e rispettoso nei confronti del pubblico, del personale dell'Università e dei altri studenti;
- verificare le informazioni fornite, controllando che siano conformi alla regolamentazione esistente.

E' fatto divieto allo studente di divulgare e di utilizzare a scopo personale e/o privato i dati e le informazioni trattate nell'ambito delle attività oggetto della collaborazione.

Il mancato rispetto anche di uno solo dei predetti obblighi, comporta l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dalla normativa vigente nell'ambito dell'attività di collaborazione.

Si allega documento di identità.

Per accettazione:

Teramo, \_\_\_\_\_ Firma dello studente \_\_\_\_\_

Firmato

Il Responsabile dell'ADVQ \_\_\_\_\_

## **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Richiesta di consenso al trattamento di tutti i dati personali forniti per la partecipazione alla selezione di cui al D.R. n. 168 del 16 marzo 2022 in conformità a quanto previsto dall'art. 18 del bando "Trattamento dei dati personali".

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini dello svolgimento della collaborazione pena l'esclusione dal beneficio.

**PRESTO IL CONSENSO**

**NON PRESTO IL CONSENSO**

Luogo \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_



**\* D. Lgs. 81/2008 - Art. 20. Obblighi dei lavoratori**

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

2. I lavoratori devono in particolare:

a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;

c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;

d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;

i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.